

## CONSIGLIO DI STATO.

Sezione IV, decisione 6 aprile 1893, *Pres. BIANCHI; Est. CANNA; Deputazione prov. di Bologna, e Ministero Interno.*

### **Spese di spedalità — Mentecatti — Domicilio**

**di soccorso** (L. sulle istituzioni pubbliche di beneficenza 17 luglio 1890, art.72, 75).

*Le norme relative al domicilio di soccorso stabilite dalla legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza si applicano anche al mantenimento dei mentecatti obbligatorio per le provincie. (1)*

Il Consiglio, ecc. — Attesoché la nuova legge 17 luglio 1890 n. 6972, nell'intento di regolare la materia tutta relativa alla pubblica beneficenza, consacra in un capo apposito (il VII°), che intitola « Del domicilio di soccorso », le norme per determinare l'appartenenza di un individuo piuttosto ad uno che ad altro Comune nei casi in cui siffatta appartenenza induce l'obbligo del soccorso per parte delle Congregazioni di carità e delle altre istituzioni di un Comune o di una frazione di esso.

E (per sottacere di quanto non ha diretta attinenza colla contestazione attuale) indica all'art. 72 siccome gradatamente prevalenti secondo l'ordine numerico:

1. la dimora oltre quinquennale non interrotta in un Comune;
2. il domicilio di origine, senza riguardo alla legittimità della nascita.

Indi, dopo di avere negli art. 73 e 74 dettato prescrizioni di dettaglio intorno al domicilio dei minori e delle donne maritate, nonché sui requisiti di fatto da cui può dipendere la interruzione e la efficacia della dimora per far perdere od acquistare il domicilio di soccorso, nel successivo art.75 dispone testualmente così:

«Le norme stabilite nei precedenti articoli si applicano *in tutti i casi* nei quali i Comuni, le provincie ed altri istituti locali siano obbligati a rimborsare spese di soccorso, di assistenza e spedalità ».

Attesoché dall'insieme delle richiamate disposizioni apparisce a fior di evidenza come doppio sia lo scopo che il legislatore si prefisse con l'istituto del domicilio di soccorso, e cioè:

- 1.° stabilire quando un povero debba dirsi appartenente ad un Comune per aver diritto ad invocarvi con prevalenza la pubblica carità e beneficenza dalle Congregazioni di carità e dalle altre locali istituzioni di beneficenza;
- 2.° determinare quali Comuni e provincie sieno obbligati a rimborsare quelle spese di assistenza che la legge abbia dichiarato obbligatorie per gli uni e per le altre.

Volle insomma la legge in questo particolare argomento del soccorso obbligatorio prendere bensì a base il domicilio rispetto ai poveri nati nel Regno, ma regolarlo con particolari norme più adatte che non quelle concernenti il domicilio civile e dalle quali anche l'antieriore giurisprudenza tanto amministrativa che giudiziaria si era, specialmente in tema di mentecatti, discostata con pronunciati vari e non sempre uniformi.

Del resto il contesto dell' intiero capo VII° di essa legge e l'ampiezza dei termini in cui le riferite disposizioni si trovano formulate basterebbero di per sè soli a dimostrare come le disposizioni medesime si debbano intendere applicabili in tutti indistintamente i casi pei quali i Comuni e le provincie sieno obbligati a rimborsare spese di soccorso, di assistenza e di spedalità, senza che nulla autorizzi a distinguere se codesta obbligazione di soccorso, assistenza e ricovero negli ospedali, derivi piuttosto da una che da altra causa.

Il preciso testo della legge secondo il naturale significato delle parole e l'intenzione del legislatore non richiede altro tranne che si tratti di carità da essa imposta per far luogo all'applicabilità delle generali norme all'uopo prestabilite.

Anzi eziandio la economia generale della legge si ribella a qualsiasi distinzione, giacché del domicilio di soccorso essa tratta in un capo apposito prima di aver tenuto parola delle speciali obbligazioni di beneficenza regolate da essa in successivi articoli di capi diversi, ed in luogo di una qualche espressione ristrettiva per limitare le disposizioni del domicilio di soccorso agli ora detti oneri di beneficenza, da essa con particolari prescrizioni imposti, usa per contro la espressione amplissima che figura nel detto art. 75 per estendere le norme stabilite nei precedenti articoli a tutti i casi nei quali Comuni, provincie ed altri istituti sieno obbligati a rimborsare spese di soccorso, di assistenza e di spedalità.

Quindi, a meno di sostenere che non costituiscano spese di soccorso, di assistenza e di spedalità, quelle occorrenti per ritirare ed assistere in un ospedale un mentecatto, è giuocoforza conchiudere che eziandio ad esse sono applicabili le norme del domicilio di soccorso.

E che la cosa sia realmente così, emerge vieppiù manifesto facendo ricorso ai precedenti parlamentari, i quali prepararono le disposizioni legislative che ora si tratta d'interpretare, senza aver dato luogo alla menoma contestazione in proposito.

Si legge infatti nella Relazione ministeriale presentata alla Camera dei deputati il 18 febbraio 1889:

« Seguendo l'esempio delle legislazioni straniere, e tenendo conto delle condizioni nazionali, proponemmo norme speciali, che saranno spiegate nella sede opportuna. Soltanto qui notiamo che una volta disciplinata la natura del soccorso, era necessità, salve le disposizioni meramente transitorie, applicare le stesse discipline per tutti i casi: spese per il ricovero dei mendicanti, dei mentecatti, ecc. La ragione di decidere è la stessa e non sarebbe dicevole obbligare con tante distinzioni gli amministratori degli istituti di beneficenza, dei Comuni e delle provincie a fare per ogni caso ricerche spesso assai laboriose ».

L'identico concetto viene in modo ancor più accentuato ribadito in altro brano della stessa Relazione formulato testualmente così:

« Se il domicilio di soccorso ha oggi principalmente importanza per determinare il rimborso delle spese di beneficenza obbligatoria, ci pare che il criterio dovesse essere unico per tutti i casi. Ché altrimenti tante specie di carità legale e tanti sistemi diversi avrebbero portato sovente a complicità. Quindi per il rimborso delle spese per il ricovero dei mendicanti, pei mentecatti ecc., si adopereranno gli stessi criteri in deroga ad ogni legge precedente, compresa quella ultima sulla sicurezza pubblica ».

E nel medesimo senso si esprimeva il relatore della legge nella seduta 13 dicembre 1889 della Camera elettiva, parlando così:

« Dunque per tutto quanto il sistema della beneficenza obbligatoria e per tutto quanto il sistema dei rimborsi di spese di soccorso e di assistenza, una sola deve essere la norma regolante il domicilio di soccorso. Tutti comprendono quali difficili ricerche dovrebbero fare i Comuni, le Congregazioni di carità, le provincie, se per ogni specie di soccorso si dovessero adoperare tante norme e tanti criteri diversi. No: una sola deve essere la regola, e il presidente del Consiglio acconsentì che tale regola venisse applicata anche alle disposizioni dell'ultima legge concernente la pubblica sicurezza ».

E' notevole ancora che le disposizioni degli art. 71, 72, 73, 74 e 75 concernenti il domicilio di soccorso non diedero luogo né a contrasti né a semplici osservazioni od emendamenti qualsiasi neppure dinanzi al Senato.

Giova per ultimo aggiungere, a suggello di dimostrazione, che nei riflessi delle provincie le sole spese di beneficenza obbligatorie, rispetto alle quali la questione possa aver luogo, è precisamente ed esclusivamente quella pel mantenimento dei mentecatti poveri di ciascuna di esse, cosicché, ammessa la contraria interpretazione, diventerebbe uno stridente non senso la ripetuta disposizione dell'art. 75 in quanto contiene un preciso ed espresso richiamo anche alle provincie.

Attesoché tutti i premessi rilievi conducono alla conclusione che non reggono le violazioni di legge lamentate dalla parte ricorrente in base ai principi di giurisprudenza che si devono intendere derogati

dalle esplicite disposizioni in senso contrario della legge nuova, principi dai quali pur questo Collegio ritiene di dover deflettere dopo un più maturo esame della questione.  
Per questi motivi, ecc.